

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1120

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREOLI, AIARDI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZARO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BORRA, BORRI, CACCIA, CASATI, COBELLIS, COLONI, CRESCENZI, DEGENNARO, GELPI, GOTTARDO, LIA, MELELEO, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PIREDDA, RABINO, ROJCH, SAVIO, SINESIO, STEGAGNINI, VAIRO, BROCCA, SENALDI, ZARRO, VISCARDI, CARUS, CIOCCI CARLO ALBERTO, DUCE, FERRARI BRUNO, ZOPPI, VITI, ZUECH

Presentata il 22 luglio 1987

Nuove norme concernenti il bilancio delle università, la loro autonomia finanziaria e la programmazione del diritto allo studio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, nel corso della VIII legislatura repubblicana, conclusa prima della sua normale scadenza, aveva deliberato per l'Università alcuni provvedimenti di notevole portata.

Alla legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, sono seguiti il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per il riordinamento della docenza universitaria, e quello del 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.

La Commissione pubblica istruzione della Camera dei deputati aveva, inoltre, già intrapreso, nell'ottobre del 1982, l'esame congiunto, con il disegno di legge d'iniziativa parlamentare riguardante la disciplina del diritto allo studio, della proposta di legge n. 2544, per una nuova normativa concernente il bilancio delle Università, la loro autonomia finanziaria e la programmazione del diritto allo studio.

Al metodo della programmazione si richiamava pure il Governo, all'inizio della IX legislatura, nei propri indirizzi programmatici, quando si riferiva alla con-

dizione studentesca ed alla necessità di ampliare l'autonomia delle università per il finanziamento della ricerca scientifica.

Sono infatti aspetti collegati per un problema inscindibile ed il progresso della scienza rappresenta una finalità interamente condivisa da tutta la comunità universitaria, per l'elaborazione della cultura.

Ognuno rammenta quali mutamenti siano intervenuti nella società italiana, i processi di industrializzazione e di urbanizzazione, talora imponenti, l'effetto di miglioramenti significativi per le condizioni di vita di larghi strati sociali.

Adesso anche il rapporto che inevitabilmente si stabilisce con la società da parte della istituzione universitaria appare trasformato, inserito in prospettive molto più moderne, senza concedere indulgenze per mode culturali ed analisi confuse.

Per lo sviluppo delle università non vanno evocati i fantasmi di un protezionismo tardivo e di un angusto provincialismo; valgono piuttosto le motivazioni della libertà culturale e della utilità sociale, già presenti nella nostra più viva tradizione politica.

La Costituzione della Repubblica, riconoscendo alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, ha stabilito un requisito necessario per la loro funzionalità nel mondo contemporaneo.

Con questa concezione concorda l'articolo 5 della Costituzione, dove è statuito che la Repubblica « adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ».

Le università, per quanto dal punto di vista funzionale operano per il raggiungimento di fini che sono istituzionalmente statali, hanno diritto a darsi ordinamenti autonomi e, pertanto, non sono concepite, nel nostro ordinamento, come una ripetizione attuativa di un unico modello decentrato nel territorio, ma piuttosto come una parte, dotata di propria individualità, che con altre parti diverse, sebbene cospiranti ad un medesimo fine, consente il

realizzarsi della cultura nelle sue molteplici e libere espressioni.

Il fatto che ogni università, a norma dell'articolo 33 della Costituzione, possa gestire una propria politica culturale, di ricerca e d'insegnamento, implica un'autonomia d'indirizzo politico amministrativo in capo all'università stessa.

Sarebbe difficile comprendere il significato da attribuire alla solenne proclamazione del principio che l'arte e la scienza sono libere, se poi queste libertà, invece che manifestarsi nell'ambito di una autonomia reale, dovessero esprimersi secondo una organizzazione centralistica, anche se spazialmente decentrata.

Dalla qualificazione giuridica dell'università dipende l'individuazione dei limiti dell'autonomia riconosciuta agli atenei, intesa non come individuazione dell'indirizzo da adottare nel campo della ricerca e dell'istruzione, ma come « auto-ordinamento » ed « auto-amministrazione ».

Lo Stato può affidare un servizio-pubblico, anziché ad organi del proprio apparato, ad un distinto soggetto, il quale, però, per svolgere attività inerenti ad un determinato servizio pubblico, deve essere munito di tutti gli attributi occorrenti per il relativo esercizio, vale a dire della cosiddetta veste autoritativa, che, in altri termini, significa personalità di diritto pubblico.

Secondo Catalano (« Autonomia e democrazia degli organi universitari » in *Foro Amministrativo*, 1976) il significato dell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione è quello di elevare la libertà d'insegnamento a presupposto dell'autonomia dell'università.

Tuttavia l'autonomia, di cui si parla agli articoli 5 e 33 della Costituzione, non è ancora disciplinata; perché si possa parlare di autonomia dell'istituzione universitaria, capace di garantire la libertà di ricerca, presupposto della libertà d'insegnamento, devono essere stabilite le premesse strutturali per la sua attuazione.

Infatti il riconoscimento dell'autonomia può concretizzarsi veramente solo se accompagnata dall'attribuzione di una autonoma capacità finanziaria.

L'espletamento di funzioni fondamentali per lo Stato non impedisce che l'università abbia la qualità di persona giuridica con una propria autonomia finanziaria, derivante da entrate proprie, dovute cioè alla tassazione degli utenti più che della collettività.

Tale condizione reca già il vantaggio di poter associare veramente studenti e laureati all'amministrazione universitaria, come controllori della spendita del loro denaro.

In tal caso le università, nelle deliberazioni di bilanci e di rendiconti, potrebbero avere piena indipendenza da eccessive ingerenze statali, sottraendo la fase deliberativa ed esecutiva della gestione delle università alla rigida disciplina della contabilità dello Stato.

La riforma in tale direzione della vigente normativa avrebbe il significato di rispondere con chiarezza ad almeno due esigenze:

a) attuare la piena autonomia decisionale delle università, nel campo della ricerca e dell'istruzione superiore, secondo la norma costituzionale, al fine di restituire maggiore credibilità all'istituzione;

b) consentire un razionale perseguimento degli obiettivi, assicurando una concreta agibilità operativa.

Appare sbrigativo rigettare pregiudizialmente l'ipotesi che gli studenti contribuiscano, in misura maggiore di quella attuale, al costo del servizio richiesto, in funzione dei servizi ricevuti e della loro capacità economica.

La Costituzione della Repubblica non sancisce soltanto il diritto dell'università a darsi ordinamenti autonomi; in una logica successione, stabilisce all'articolo consecutivo:

« I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso ».

Ed ancora tra i principi fondamentali — e sembra non controversi — della nostra Costituzione è inserito che compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che possano impedire « il pieno sviluppo della persona umana ».

Risponde ad un concetto di giustizia elementare che l'accesso agli studi superiori sia effettivamente libero per tutti i migliori. Il problema di una accurata selezione resta aperto ma, è stato detto nel 1948 da Giorgio De Sandre, sarebbe offensivo se fosse il denaro a fare da regista. Realizzare il diritto costituzionale è necessario, se si vuole garantire libertà dall'ignoranza, capacità di esercitare la propria azione e la propria critica in una democrazia sostanziale.

Opportunamente il costituente ha fissato — scriveva Vittorio Bachelet nel 1950 — il diritto di accesso dei meritevoli alla scuola superiore fra quelli garantiti costituzionalmente, come per la libertà dal bisogno o per la libertà politica e per la parità di fronte alla legge. Ma l'inflazione studentesca che ha riversato all'università un'ondata non proprio di capaci e di meritevoli era, probabilmente, estranea alla volontà dei costituenti.

Il contenuto della norma costituzionale non si propone, infatti, di incentivare gli accessi all'istruzione superiore oltre ogni ragionevolezza, ma suggerisce semmai di ricercare forme di collegamento con i bisogni reali della società.

D'altra parte, la completa attuazione della norma costituzionale realizzerebbe un fondamentale atto di giustizia, ma non pretende di creare una eguaglianza perfetta, che, francamente, appare oggi utopica.

Del resto, notava ancora Bachelet, questo sarebbe di difficile realizzazione anche se si immaginasse l'intervento totalitario e burocratizzante dello Stato, arbitro assoluto dell'accesso agli atenei e tuttavia incapace di impedire la costituzione di nuovi privilegi a favore di figli di funzionari, più o meno elevati.

Nell'ordinamento ipotizzato dalla nostra Costituzione bisogna ammettere che non è possibile assicurare per i « medio-

cri » non abbiano l'accesso all'istruzione superiore; questa possibilità non appare interamente preclusa ai « mediocri » ma abbiano. Questa loro frequenza, forse, potrebbe anche giovare, da un punto di vista economico, alla gestione universitaria e non si ravvisa quale motivo debba impedire che questa ultima categoria di studenti paghi il costo reale, non un « prezzo politico » dell'istruzione.

Non è temerario l'argomento di quanti scorgono una certa confusione tra la volontà di equilibrare l'accesso di studenti provenienti con diverso reddito con l'altro problema, di ripartire il costo dell'istruzione tra le varie fasce di reddito. Lo Stato finanzia l'università con il denaro derivante dai tributi di tutti i cittadini, ma è stato dimostrato che fa pagare ai poveri gli studi universitari dei figli dei ricchi.

Intanto, se si va a valutare la composizione degli studenti secondo la loro classe sociale, osservazioni compiute anche in Italia hanno indotto a dubitare che, con questo sistema vigente, si sia ottenuta una maggiore parità negli accessi.

Nel corso di un convegno di studi svoltosi proprio in Italia, uno studioso inglese di problemi dell'istruzione, M. Blaug, dell'università di Londra, si chiedeva nel 1979, perché non dovesse paragonarsi il tasso di redditività sociale dell'istruzione superiore con quello della salute pubblica, dell'edilizia agevolata, della costruzione di autostrade e così via, dal momento che, in ultima analisi, gli investimenti per l'istruzione superiore debbono certamente competere per lo stanziamento di fondi pubblici — non inesaurevoli — con altre forme d'investimento.

La proposizione che il diritto per i capaci ed i meritevoli privi di mezzi venga tutelato effettivamente attraverso forme di intervento sociale delle rispettive regioni di residenza non contraddice che il concorso al costo dell'istruzione deve essere correlato alla capacità economica dello studente.

Le borse di studio, indicate esplicitamente nel testo costituzionale, rappresen-

tano il mezzo più classico per aiutare i bisognosi meritevoli. Ma anche la concessione di prestiti a lunga scadenza, da ammortizzare durante gli anni della professione, assegnati a particolari condizioni di favore, fa parte della tradizione di paesi, come la Svezia, considerati generalmente democratici.

Le borse di studio, in Italia, hanno avuto piuttosto un carattere di sussidio, senza garantire il completo mantenimento agli studi universitari.

Occorre ricordare che proprio agli studenti provenienti da ambienti sociali modesti importa maggiormente la serietà degli studi e l'efficienza delle università. Una pretesa « democratizzazione » non può tradursi in una vera e propria mistificazione a danno dei poveri e dei deboli.

La reale attuazione del diritto allo studio costituzionale non può prevedere l'accesso ad una istruzione che sarebbe sostanzialmente degradata, anche se conservasse il titolo di superiore.

Per una istruzione superiore che voglia essere operativa la conoscenza dei costi dei servizi erogati a ciascuno studente è una condizione ineludibile; altrimenti resterebbero indeterminati gli elementi per programmare l'intervento finanziario dei soggetti eroganti (Stato, regioni, studenti) in funzione dell'istruzione effettivamente impartita.

Propositi di ridurre l'inflazione studentesca e di ripristinare la dignità dell'istruzione superiore mediante arbitrarie delimitazioni per il numero di ammissioni all'istruzione universitaria risulteranno forse effimeri, se non si rivedono i meccanismi di finanziamento delle università e se non sono riesaminati i livelli dei sussidi erogati.

L'università, come è noto, è struttura troppo complessa e libera perché la sua dimensione possa essere dominata soltanto con disposizioni amministrative centralistiche trascurando, per considerazioni di imprecisata giustizia sociale, gli aspetti economici necessari per il suo corretto funzionamento.

La conoscenza dei costi dei servizi erogati a ciascuno studente è premessa

indispensabile per il calcolo del fabbisogno finanziario degli atenei, la cui attività di programmazione non può ammettere logicamente una mancata correlazione dei mezzi disponibili con i risultati che si desiderano realizzare.

Proprio l'autonomia, finanziaria, contabile ed amministrativa, riconosciuta alle università, è il requisito per il manifestarsi di una significativa attività di programmazione, rispettosa, certo, delle leggi dello Stato e degli indirizzi del Governo, prodotto però di scelte autonome, per quanto responsabili ed attente ai bisogni reali della società.

Appare allora coerente ed effettivo riconoscere la competenza delle università per programmare la recettività degli studenti, per quanto attiene alla frequenza utile alle attività sia dei corsi di laurea che delle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione, dei corsi di perfezionamento e per dottorato di ricerca; siffatta definizione delle ammissioni sarebbe congruamente stabilita, in funzione delle strutture esistenti e di quelle future, della domanda sociale, degli interventi pubblici dello Stato e dei suoi organi.

Se le università potessero provvedere al proprio finanziamento in modo autonomo ed in misura non irrilevante avrebbero anche i mezzi per distinguersi e per competere tra di loro sul piano della ricerca scientifica e dell'insegnamento.

Oggi le singole università non sono tra loro competitive, tanto che non si ravvisano caratteri differenziali tra le università statali e quelle libere.

Non sembrano convincenti le preoccupazioni di coloro che sottolineano il rischio per l'università di cadere nella dipendenza dal mercato, come campo delle attività lavorative esistenti, con il risultato di subordinare la produzione culturale e scientifica alla domanda espressa dall'attuale assetto economico, prevedibilmente limitata, o parziale, o distorta.

L'esempio di paesi progrediti, dove tale differenziazione competitiva delle università è sperimentata, sembra semmai dimostrare che in questo modo meglio venga garantita l'iniziativa culturale

delle università, adeguando l'istruzione ai complessi bisogni, non solo economici, di una società in continua trasformazione.

Nessun beneficio è stato arrecato al funzionamento delle università dalla congerie di controlli, concomitanti e susseguenti, effettuati dagli organi e dagli enti statali più disparati, dimostratisi frammentari e sterili, se non deleteri. In questo modo sono stati circoscritti ed avviliti il ruolo e l'autonomia delle università, indotte piuttosto alla preliminare raccolta del consenso da parte di organi, che quei controlli avrebbero dovuto poi esercitare.

Questo non significa che da parte dei pubblici poteri non si possano introdurre efficaci correttivi alle semplici leggi di mercato.

È possibile, intanto, affiancare alla domanda di « prodotti », per così dire, proveniente dalla società civile mercato, possibilmente dominata da interessi immediati, una domanda pubblica, che, ad esempio, tenga conto di alcuni interessi generali per lo sviluppo di settori di ricerca, non immediatamente produttivi.

Inoltre è prevedibile che venga attuata una politica di finanziamenti differenziati, privilegiando regioni, dove il contesto socio-economico non sarebbe sufficiente a difendere le università minori nella concorrenzialità con università maggiori, per la scelta d'indirizzi di alta qualificazione.

L'autonomia degli atenei non attua un regime di efficienza mercantile, così come non è fatta per esercizi di puro dominio da parte di autorità accentratrici; essa è viva nelle nostre coscienze e nelle nostre tradizioni civili e per questo è compresa nel nostro ordinamento costituzionale, perché lo Stato, luogo della sintesi politica, nella sua azione tenga conto, utilmente, della complessa realtà culturale e politica delle nostre università.

Per tutte queste considerazioni l'intervento auspicato da parte del CIPE, per la stima dei costi reali dell'istruzione universitaria, non circoscrive l'autonomia degli atenei; esso, invece, ordina l'intervento statale, che implica la trasformazione dei fini nei risultati che s'intendono conseguire, la correlazione necessaria dei mezzi

disponibili ai risultati ed, infine, le modalità di provvista e di distribuzione delle riserve a seconda di obiettive priorità riconoscibili agli *outputs* da realizzare.

L'opera del CIPE determina una relazione tra le risorse statali effettivamente disponibili ed il mercato del lavoro negli impieghi e nelle professioni, ma senza per questo condescendere alla concezione dell'università come scuola professionale; essa conferma l'importanza dell'autonomia finanziaria degli atenei, presupposto della loro attività di programmazione, che è attenta alla realtà sociale eppure connessa con gli indirizzi politici del Governo.

Sembra ragionevole determinare con questa procedura la sovvenzione da erogare agli studenti, differente per ogni tipo di corso o di scuola, ma che sarebbe opportuno fosse resa sufficiente a pareggiare quasi integralmente la media del costo reale dell'istruzione universitaria.

Tenuto conto dei costi medi dell'istruzione universitaria e delle richieste delle regioni, il CIPE definisce:

1) il valore degli assegni di studio ed il loro ammontare nazionale;

2) il valore dei prestiti ad interesse agevolato ed il loro totale, da restituire da parte degli studenti al termine dei loro studi;

3) la ripartizione tra le regioni dei fondi, di cui ai punti precedenti.

Sono prevedibili gli ostacoli che incontreranno i futuri laureandi per ottenere prestiti a fronte di futuri redditi professionali e questo è ancora più evidente se si valuta la condizione esistente per il mercato di capitali. Questo, tuttavia, non deve dar luogo ad una scarsità artificiale di laureati e si ritiene che una garanzia pubblica dovrebbe essere in grado di correggere gli imperfetti meccanismi di mercato.

Superate prevedibili difficoltà psicologiche, la decisione di concedere prestiti ad interesse agevolato e garantiti dallo Stato potrebbe rendere più responsabile

lo studente che ne beneficia e concorrere a recuperare l'efficienza e la serietà degli studi.

La combinazione delle due forme di sussidio, non cumulabili, assicura un reale diritto allo studio per studenti privi di mezzi, consentendo scelte diverse e meditate.

Le regioni, infine, nell'ambito della loro programmazione per l'area di « assistenza universitaria », ripartono i fondi statali ottenuti in base alle loro richieste ed alle decisioni del CIPE, aggiudicando ai singoli studenti gli assegni di studio ed i prestiti agevolati, dopo aver verificato, attraverso l'esame di documenti all'uopo prodotti, l'esistenza delle condizioni di merito e di bisogno.

L'autonomia contabile si manifesta con la predisposizione di preventivi annuali e pluriennali.

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, ha armonizzato le disposizioni per l'amministrazione e la contabilità nelle università con quelle contenute nella legge 1° marzo 1964, n. 62, e nella legge 5 agosto 1978, n. 468. Dovrà inoltre essere consentita la predisposizione di preventivi pluriennali.

La proposta di legge che presentiamo per l'approvazione da parte del Parlamento riproduce, con poche modifiche, quella già presentata nella ottava legislatura, con il n. 2544.

Il proposito che anima i presentatori è quello di rendere effettivi i precetti costituzionali del diritto allo studio e dell'autonomia universitaria. Si tratta di due aspetti logicamente connessi, che così costituiscono la premessa necessaria per ogni razionale attività di programmazione.

La proposta, anche se indubbiamente innovativa, scaturisce tuttavia dall'ordinamento stesso dello Stato italiano.

Confidiamo che le università, provvedendo in modo autonomo al proprio finanziamento ed in una misura non insignificante, potranno anche avere i mezzi per distinguersi e per competere tra di loro sul piano della ricerca scientifica e dell'insegnamento superiore.

La stessa prescrizione costituzionale relativa all'esame di Stato, da affrontare al termine degli studi o per l'abilitazione professionale, riceverà nuove motivazioni di opportunità e di efficacia.

Non sembra che sia in qualche modo in discussione il valore che tuttora l'ordinamento attribuisce al titolo di studio universitario; ma, sembra logico, oltre che corretto dal punto di vista costituzionale, che la validità sociale, per fini prevalenti professionali, venga verificata in una sede diversa da quella universitaria.

Tanto più severo dovrà essere il controllo, se vi sarà la coscienza che le università possono interamente e realmente provvedere a svolgere i loro compiti istituzionali, diversi da quelli ipotizzati per una scuola professionale.

Anche per queste ultime considerazioni non sembra che sia stato conveniente costringere le università a mediocri sopravvivenze, gareggiando semmai nella elargizione di favori burocratici e rendendole inefficaci per i compiti che la Costituzione, oltre che la società e l'esperienza storica, ascrivono all'università con tanta chiarezza.

Tale condizione ha contribuito notevolmente a togliere credibilità al prodotto complessivo dell'attività culturale universitaria e questo francamente appare molto più preoccupante che la ipotetica svalutazione legale del titolo di dottorato, rilasciato da istituzioni degradate.

Del resto, proprio il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, per produrre tutti i potenziali

effetti sperati, comporta agilità di programmi ed elasticità di gestione, realizzabili concretamente soltanto nella condizione di responsabile, ma accentuata autonomia da riconoscere legalmente alle università.

Riflessioni siffatte avevamo già esposto all'atto della presentazione della proposta di legge n. 2544, nel corso della ottava legislatura, e della proposta di legge n. 1334, nel corso della nona legislatura, sempre con identico titolo.

Al momento della formulazione del programma, sottoscritto dai partiti della maggioranza per l'attuale Governo, è stato riaffermato con vigore l'impegno politico per l'attribuzione alle Università di un regime di effettiva e seria autonomia, prevedendo altresì la costituzione di un nuovo ministero, a garanzia dell'impegno espresso con tanta solenne enfasi.

Questo nuovo orientamento programmatico è stato riconosciuto importante per adeguare l'Università italiana alle esigenze prioritarie del mondo moderno occidentale, sottraendo le istituzioni di alta cultura alle tentazioni di un dirigismo accentratore.

Dai numerosi studi ed articoli pubblicati ci piace riprodurre almeno una considerazione di Paniccia: « Non è detto che l'autonomia sia di per sé lo strumento che risolve i problemi universitari. Ma è, più realisticamente, lo strumento che restituisce all'Università le responsabilità circa i propri risultati e la propria efficacia formativa ».

Sono queste motivazioni, onorevoli colleghi, che ci fanno confidare nella vostra sensibilità e nel vostro pronto ed ampio consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le università sono enti istituzionali dotati di personalità giuridica, che dispongono di autonoma capacità finanziaria nei limiti e contenuti stabiliti dalla legge.

ART. 2.

1. L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 3.

1. Per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti d'istruzione universitaria valgono le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

2. Le modifiche necessarie dopo l'entrata in vigore della presente legge sono adottate con le modalità stabilite dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 4.

1. Le università predispongono autonomamente preventivi annuali e pluriennali.

2. Il consiglio di amministrazione, udite le facoltà e le scuole che costituiscono l'università, su proposta del senato accademico, provvede agli stanziamenti per le spese dell'università e per quelle inerenti al funzionamento delle facoltà, delle scuole e dei singoli istituti e cattedre.

3. Il consiglio di amministrazione, udite le facoltà e le scuole interessate, che costituiscono le università, definisce

la recettività di studenti con programmazione autonoma triennale.

4. Il consiglio di amministrazione dell'università delibera sul bilancio preventivo nel mese di settembre.

ART. 5.

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali delle università e nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità finanziarie, il rettore, solidalmente con il consiglio di amministrazione, può:

a) commettere incarichi di gestione amministrativa diretta, comunque determinati, a singoli componenti del consiglio di amministrazione, a docenti oppure ad esperti, anche se stranieri, con contratti liberamente stabiliti e senza altri oneri per l'amministrazione centrale dello Stato;

b) provvedere alla disponibilità di impianti per attività sportive o culturali e di immobili per alloggi utilizzabili da parte di studenti o di dipendenti;

c) promuovere iniziative di tipo commerciale per organizzare, tra l'altro, la vendita di libri e di periodici;

d) concedere contributi finanziari, con conforme parere del senato accademico o dei consigli di facoltà o scuole interessate, a studenti, laureati o docenti per il compimento di studi e di ricerche o per la frequenza di altre istituzioni universitarie o scientifiche, anche se all'estero e anche se non vi sia intesa di reciprocità;

e) accettare contratti liberamente stabiliti di natura privatistica a tempo determinato a favore di studenti meritevoli afferenti alle facoltà, corsi o scuole presenti nell'ateneo, i quali intendano offrire prestazioni di lavoro retribuito, senza altri oneri per l'amministrazione centrale dello Stato;

f) qualora i consigli di facoltà, scuola, corso, dipartimento o istituto ne facciano motivata richiesta, secondo pro-

cedura generale stabilita dal senato accademico, accettare contratti di natura privatistica a favore di docenti o di tecnici di comprovata esperienza, senza altri oneri per lo Stato;

g) accogliere richieste per la corresponsione al personale dipendente di ruolo di indennità integrative speciali oppure sostitutive dell'indennità di tempo pieno per prestazioni professionali di lavoro eccezionalmente qualificato, senza alcun onere per lo Stato e sempre nel superiore interesse dell'università;

h) stipulare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382, contratti per prestazioni o per consulenze professionali per conto di terzi, salvaguardando, in ogni caso, il superiore interesse degli studi e dell'università e sempre senza alcun onere per lo Stato;

i) istituire liberamente con proprio decreto, a richiesta del consiglio di facoltà interessato e su conforme parere del senato accademico, nuovi corsi, scuole, istituti, dipartimenti o altri centri di studio o ricerca, qualora se ne ravvisi l'opportunità sociale, se possono essere stabilite distinte ed autonome fonti di finanziamento e sempre senza alcun onere o impegno da parte dello Stato.

2. È facoltà delle università inserire nei propri statuti norme per la costituzione di associazioni fra studenti e fra ex-allievi, disciplinandone la organizzazione e la rappresentanza, senza alcun pregiudizio, riserva o modifica per quanto riguarda le rappresentanze stabilite dal vigente ordinamento negli organi di gestione delle università.

3. Ogni modifica di statuto, che comporti nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 6.

1. Gli studenti provvedono alle necessità finanziarie dell'università.

2. Il consiglio di amministrazione, visti i programmi delle facoltà e scuole che costituiscono l'università, fissa le tasse in relazione al costo effettivo dell'istruzione ed ai servizi resi.

3. In caso di domande di iscrizione eccedenti le capacità ricettive dell'ateneo, meccanismi selettivi, liberamente stabiliti dalle facoltà e dalle scuole, devono seguire criteri esclusivamente di merito scolastico.

ART. 7.

1. Il Consiglio nazionale universitario esamina ogni anno l'attività svolta e preventivata dei singoli atenei e redige, entro il mese di dicembre, una relazione completa e dettagliata sullo stato dell'istruzione universitaria nel paese.

2. Detta relazione viene trasmessa al Governo, al Parlamento, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

ART. 8.

1. Le regioni programmano l'attività dell'area di assistenza universitaria con periodicità triennale e provvedono ad assicurare il diritto allo studio per i cittadini residenti nel territorio regionale, meritevoli e privi di mezzi adeguati, attraverso le seguenti forme di assistenza:

a) assegni annuali di studio a fondo perduto;

b) prestiti con tasso d'interesse agevolato.

2. I prestiti con tasso d'interesse agevolato sono restituiti con prelievi sui redditi derivanti dall'esercizio della professione dopo la laurea.

3. Gli assegni di studio ed i prestiti con tasso d'interesse agevolato garantiti dalla regione sono erogati tramite l'istituto di credito che svolge per la regione compiti di tesoreria.

ART. 9.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) integrato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per la ricerca scientifica esamina le relazioni redatte dal Consiglio nazionale universitario e le richieste inoltrate dalle regioni per l'assistenza da erogare a favore degli studenti residenti nel territorio regionale.

2. Il CIPE:

a) definisce il costo medio dell'istruzione universitaria;

b) decide per le facoltà e le scuole che devono essere ammesse al piano di assistenza;

c) decide la somma complessiva dei fondi stanziati dallo Stato per l'assistenza universitaria;

d) decide l'ammontare dei fondi per gli assegni di studio;

e) decide la somma complessiva da destinare ai prestiti con interesse agevolato e le rate di scadenza per la restituzione delle somme da parte della regione all'erario;

f) definisce l'ammontare degli assegni di studio per ogni tipo di facoltà o, rispettivamente, di scuola;

g) definisce l'ammontare dei prestiti ad interesse agevolato per ogni tipo di facoltà o, rispettivamente, di scuola;

h) decide le somme da ripartire tra ogni gruppo di singole facoltà o scuole, rispettivamente come assegni di studio e come prestiti ad interesse agevolato;

i) decide la ripartizione dei fondi, distinti per facoltà e scuole, sia per assegni di studio sia per prestiti ad interesse agevolato, tra le rispettive regioni.

ART. 10.

1. Le regioni ripartiscono ed assegnano agli studenti residenti sul territorio regionale le somme per assegni di studio

e per i prestiti con interesse agevolato, secondo le decisioni del CIPE, per corsi di laurea, scuole dirette a fini speciali e di perfezionamento, corsi di dottorato di ricerca, costituiti nelle università, statali o libere, sul territorio della Repubblica.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni, determina, con proprio decreto, le norme generali da seguire nella compilazione della graduatorie redatte dopo aver esaminato la documentazione, stabilita dalle stesse regioni e prodotta dagli interessati, atta a comprovare le condizioni di merito e di bisogno degli studenti.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le procedure di controllo e di verifica nonché le norme da seguire per la revoca delle diverse forme di assistenza, qualora non persistano le condizioni che inizialmente ne avevano giustificato l'assegnazione.

ART. 11.

1. Le università possono contrarre convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche, con istituzioni internazionali, con enti pubblici e privati, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e senza altri oneri per lo Stato.

2. Sono confermate le norme che regolano la costituzione di consorzi previsti dagli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, emana un decreto allo scopo di dettare norme alle regioni che intendano stipulare convenzioni con le università per le spese relative ai policlinici.

ART. 12.

1. Il bilancio preventivo dell'università è soggetto al controllo preventivo di rego-

larità da parte del collegio dei revisori, così formato:

a) quattro professori universitari di ruolo, nominati dal consiglio di amministrazione;

b) un membro nominato dalla Corte dei conti;

c) un membro nominato dalla regione dove ha sede l'università;

d) un membro nominato dal Consiglio nazionale universitario.

2. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'università e, qualora ne ravvisi la necessità, redige relazione dettagliata al Ministro della pubblica istruzione, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 13 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

ART. 13.

1. Il consiglio di amministrazione delibera sul rendiconto consuntivo nel mese di febbraio dell'anno successivo.

ART. 14.

1. Copia del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo devono essere inviate per conoscenza al Ministro della pubblica istruzione, al Parlamento, al Consiglio nazionale universitario entro un mese dalla loro approvazione.

ART. 15.

1. Le università hanno facoltà di inserire nei propri statuti norme per attuare una collaborazione con istituzioni universitarie di altri Stati, attenendosi alle disposizioni, in quanto applicabili, contenute nell'articolo 48 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

2. Per l'istituzione di università italiane all'estero o per la partecipazione alla costituzione di università internazio-

nali, il Governo della Repubblica, negli accordi o nelle convenzioni internazionali, si attiene alle disposizioni, in quanto applicabili, contenute nella presente legge.

ART. 16.

1. Le Università istituiscono direttamente ruoli organici per provvedere, secondo le disponibilità del loro bilancio, al proprio fabbisogno di personale docente e non docente, stabilendo liberamente modalità di assunzione, doveri, livelli retributivi, durata degli impieghi.

2. I ruoli statali per ogni tipo di personale docente e non docente assegnato alle Università sono trasformati in ruoli ad esaurimento conservando le attuali funzioni; le Università possono prevedere modalità per il passaggio del personale di ruolo e non di ruolo nei ruoli universitari, di cui al comma 15.

ART. 17.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali aventi il valore di legge ordinaria per il riordinamento degli ordini e dei collegi professionali e per il riordinamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, adeguandoli anche alle direttive emanate dalla Comunità economica europea.

2. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.

3. Il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, con le tabelle annesse, gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono abro-

gati; per la formazione dei piani di studio i consigli di facoltà seguono le disposizioni contenute nella legge 11 dicembre 1969, n. 910, e nella legge 30 novembre 1970, n. 924.

ART. 18.

1. Il Governo della Repubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegata a raccogliere e coordinare in un testo unico con eventuale annesso regolamento generale le norme generali vigenti per l'Università, apportando le modificazioni richieste dal loro coordinamento.

2. Il testo unico ed il regolamento generale sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.